

	Regolamento	Doc.	RG_01
	ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE	Rev.	07
	Certificazione del Controllo della Produzione in Fabbrica (FPC)	Data	12.06.2024
	Regolamento (UE) n. 305/2011 – Sistema AVCP 2+	Pag.	1 / 13

**Regole per il rilascio e il mantenimento della certificazione del Controllo della Produzione in Fabbrica  
in accordo al Regolamento (UE) n. 305/2011 sui prodotti da costruzione.**

Allegato V - Punto 1.3

Sistema di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione (AVCP) 2+

Rev.	Data	Descrizione	Emesso	Verificato	Approvato
07	12.06.2024	Revisione da osservazioni Accredia	RSH	RDIR	DIR
06	22.11.2022	Revisione da osservazioni Accredia	RSH	RDIR	DIR
05	21.07.2022	Revisione d'aggiornamento	RSH	RDIR	DIR
04	14.01.2022	Revisione d'aggiornamento	RSH	RDIR	DIR
03	20.03.2020	Revisione d'aggiornamento	RSH	DIR	CDA
02	01.01.2017	Revisione d'aggiornamento	RSH	DIR	CDA
01	04.01.2016	Revisione d'aggiornamento	RSH	DIR	CDA
00	20.12.2012	Prima emissione	RSH	DIR	CDA

	Regolamento	Doc.	RG_01
	ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE	Rev.	07
	Certificazione del Controllo della Produzione in Fabbrica (FPC)	Data	12.06.2024
	Regolamento (UE) n. 305/2011 – Sistema AVCP 2+	Pag.	2 / 13

## INDICE

1. GENERALITÀ.....	4
1.1 Scopo e campo di applicazione .....	4
1.2 Riferimenti normativi .....	4
1.3 Terminologia e definizioni .....	4
2. PRINCIPI .....	4
2.1 Imparzialità.....	4
2.2 Indipendenza .....	4
2.3 Riservatezza .....	4
3. CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.....	5
3.1 Descrizione delle attività .....	5
3.2 Limiti della certificazione e responsabilità .....	5
3.3 Accesso alle informazioni .....	5
3.4 Obbligo di informazione sui procedimenti penali .....	5
3.5 Verifiche ispettive e sicurezza sul luogo di lavoro .....	5
3.6 Modifiche alla procedura di certificazione.....	5
3.7 Utilizzo di risorse esterne.....	6
3.8 Compensi per le attività di certificazione .....	6
3.9 Pubblicità della certificazione.....	6
3.10 Rescissione del contratto.....	6
4. PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE .....	6
4.1 Richiesta di certificazione .....	6
4.2 Domanda di certificazione .....	7
4.3 Esame documentale .....	7
4.4 Verifica ispettiva presso i siti produttivi .....	7
4.5 Risultato della verifica .....	8
4.6 Tipologia e gestione dei rilievi.....	8
4.7 Rilascio della certificazione.....	9
4.8 Mantenimento della certificazione .....	9
5. SOSPENSIONE, REVOCA E RESCISSIONE DELLA CERTIFICAZIONE.....	10
5.1 Sospensione della certificazione .....	10
5.2 Revoca della certificazione .....	10
5.3 Rescissione della certificazione.....	10
5.4 Modifiche che influenzano la certificazione .....	11
6. UTILIZZO DEL LOGOTIPO DI CERTIFICAZIONE.....	11

	Regolamento	Doc.	RG_01
	ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE	Rev.	07
	Certificazione del Controllo della Produzione in Fabbrica (FPC)	Data	12.06.2024
	Regolamento (UE) n. 305/2011 – Sistema AVCP 2+	Pag.	3 / 13

6.1 Scopo e campo di applicazione .....	11
6.2 Prescrizioni per l'uso del logotipo .....	11
6.3 Regole particolari per l'uso del logotipo .....	11
6.4 Formato e colore del logotipo .....	12
7. CONTROVERSIE .....	12
7.1 Reclami .....	12
7.2 Ricorsi .....	13
7.3 Controversie.....	13

	Regolamento	Doc.	RG_01
	ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE	Rev.	07
	Certificazione del Controllo della Produzione in Fabbrica (FPC)	Data	12.06.2024
	Regolamento (UE) n. 305/2011 – Sistema AVCP 2+	Pag.	4 / 13

## 1. GENERALITÀ

### 1.1 Scopo e campo di applicazione

Il presente documento stabilisce le procedure applicate da QONCERT per il rilascio della certificazione di conformità del Controllo della Produzione in Fabbrica ai fini della marcatura CE dei prodotti da costruzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011. Inoltre, il presente documento stabilisce le regole per il mantenimento e l'utilizzazione di tale certificazione.

### 1.2 Riferimenti normativi

Il presente documento è stato redatto tenendo conto delle seguenti disposizioni normative di riferimento:

- Regolamento (UE) n. 305/2011 e s.m.i.
- Norme armonizzate e specifiche tecniche di supporto per il prodotto da certificare.
- Altri documenti normativi di settore (mandati normativi, linee guida redatte dalla Commissione Europea, etc.).

### 1.3 Terminologia e definizioni

La terminologia utilizzata nel presente documento fa riferimento alle definizioni specificate nelle seguenti disposizioni normative:

- Regolamento (UE) n. 305/2011.
- UNI EN ISO 9000.
- UNI CEI EN ISO/IEC 17000.
- UNI CEI EN ISO/IEC 17065.

## 2. PRINCIPI

### 2.1 Imparzialità

L'accesso ai servizi di certificazione di QONCERT è consentito a qualsiasi Fabbricante, in osservanza al presente documento, senza alcuna condizione discriminatoria di natura commerciale, finanziaria o d'appartenenza a particolari associazioni.

Il mantenimento del principio di imparzialità durante il corso dell'intero processo di certificazione è garantito dalla costante supervisione del Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità (CSI).

### 2.2 Indipendenza

QONCERT non è direttamente interessata in attività di progettazione, produzione, rappresentanza, commercializzazione, manutenzione ed installazione dei prodotti da costruzione coinvolti nelle proprie attività di certificazione. Inoltre, l'Organismo non offre assistenza alla fase di progettazione e sviluppo degli stessi prodotti, né dispone di strutture collegate che svolgono tali attività, in accordo con quanto stabilito dalla legislazione vigente in materia.

Il principio di indipendenza si applica indiscriminatamente al personale interno di QONCERT ed a tutti i suoi collaboratori, compresi gli ispettori coinvolti nelle attività di certificazione. In questo modo l'Organismo assicura una totale separazione da qualsiasi attività a rischio di conflitto di interesse.

### 2.3 Riservatezza

QONCERT assicura la massima riservatezza su tutte le informazioni acquisite dal proprio personale, collaboratori esterni ed eventuali subappaltatori. Il rispetto di tale principio è garantito dalla sottoscrizione, obbligatoria per tutto il personale e per tutti i collaboratori dell'Organismo, di un impegno alla riservatezza. Questo documento impegna i firmatari a trattare qualsiasi informazione ottenuta nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di privacy e segreto professionale.

Lo stato di validità dei certificati rilasciati da QONCERT non è soggetto al vincolo di riservatezza. L'elenco dei prodotti certificati da QONCERT viene continuamente aggiornato, lo stato di validità è reso disponibile sul sito [www.qoncert.it](http://www.qoncert.it) agli Enti Competenti ed a chiunque debba verificare lo stato di validità dei certificati stessi.

	Regolamento	Doc.	RG_01
	ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE	Rev.	07
	Certificazione del Controllo della Produzione in Fabbrica (FPC)	Data	12.06.2024
	Regolamento (UE) n. 305/2011 – Sistema AVCP 2+	Pag.	5 / 13

### 3. CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

#### 3.1 Descrizione delle attività

QONCERT si impegna a svolgere una valutazione di conformità del sistema FPC del prodotto rispetto al documento normativo di riferimento, e in caso di esito positivo, ad emettere il relativo certificato di conformità.

La valutazione di conformità eseguita da QONCERT comprende un esame documentale, eventualmente svolto presso gli uffici dell'Organismo, e lo svolgimento di verifiche ispettive presso i siti produttivi specificati nella documentazione contrattuale. Queste verifiche ispettive presso i siti di produzione, se non diversamente specificato dalle normative di riferimento, sono eseguite scegliendo a campione uno o diversi prodotti/processi rientranti nello scopo della certificazione; pertanto, il rilascio della certificazione non implica la verifica di ogni singolo prodotto/processo.

Il mantenimento della certificazione prevede che siano condotte verifiche periodiche di sorveglianza (eventualmente integrate con verifiche aggiuntive che possono essere svolte senza preavviso, in conformità agli applicabili riferimenti normativi). Il Fabbricante si impegna a mantenere tutti i prodotti e i processi coperti dalla certificazione in conformità ai requisiti richiesti dai documenti normativi di riferimento, durante l'intero periodo di validità della stessa certificazione.

#### 3.2 Limiti della certificazione e responsabilità

Il Fabbricante è l'unico responsabile della propria conformità legislativa, pertanto si impegna a rispettare tutti i requisiti di natura cogente, quali leggi e regolamenti di tipo internazionale, nazionale o locale, applicabili ai prodotti coperti dalla certificazione in essere con QONCERT. La certificazione rilasciata da QONCERT attesta esclusivamente la conformità del prodotto al documento normativo menzionato nel certificato; pertanto, non comporta alcuna verifica di altri eventuali requisiti normativi applicabili.

#### 3.3 Accesso alle informazioni

Il Fabbricante deve fornire ogni supporto necessario per la conduzione delle valutazioni e deve mettere a disposizione di QONCERT tutta la documentazione richiesta per la verifica dei requisiti applicabili.

Tutti i documenti relativi alle attività di certificazione sono da considerarsi riservati, l'accesso a tale documentazione è riservato esclusivamente alle funzioni coinvolte nel processo di certificazione, tranne nel caso in cui alcune informazioni del Fabbricante debbano essere divulgate all'esterno per obblighi di legge.

#### 3.4 Obbligo di informazione sui procedimenti penali

Il Fabbricante si impegna a notificare immediatamente a QONCERT tutte le situazioni irregolari rilevate dalle Autorità di controllo, le eventuali sospensioni o revoche di autorizzazioni e/o concessioni, nonché eventuali procedimenti legali in corso inerenti all'oggetto della certificazione, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

In base alla gravità degli eventi verificatisi, QONCERT potrà eseguire visite di controllo supplementari ed eventualmente adottare provvedimenti di sospensione/revoca del certificato.

#### 3.5 Verifiche ispettive e sicurezza sul luogo di lavoro

Il Fabbricante, ai sensi della legislazione vigente in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, s'impegna a fornire a QONCERT un'informativa completa e dettagliata dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui sono destinati ad operare gli ispettori. Il Fabbricante s'impegna altresì a promuovere la cooperazione e il coordinamento del proprio personale, al fine di implementare in modo efficace le misure e gli interventi richiesti per la protezione e la prevenzione dai rischi sul lavoro.

#### 3.6 Modifiche alla procedura di certificazione

QONCERT ha il diritto di modificare o aggiornare la procedura di certificazione descritta in questo documento, per esempio a seguito della revisione delle norme applicabili o dell'emanazione di nuove disposizioni normative. In questi casi, QONCERT si impegna a comunicare ai Fabbricanti già certificati le nuove disposizioni in forma scritta, specificando la data di entrata in vigore delle stesse, i termini del transitorio e gli eventuali adeguamenti richiesti. Se le variazioni introdotte richiedono un'estensione dei contenuti da verificare, QONCERT può richiedere di riconsiderare i termini e le condizioni contrattuali per le successive ispezioni.

	Regolamento	Doc.	RG_01
	ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE	Rev.	07
	Certificazione del Controllo della Produzione in Fabbrica (FPC)	Data	12.06.2024
	Regolamento (UE) n. 305/2011 – Sistema AVCP 2+	Pag.	6 / 13

Nel caso in cui le modifiche nella procedura CAB, e al presente Regolamento non impattino sui diritti e doveri dei Fabbricanti, il Regolamento stesso non sarà inviato a tutti i Fabbricanti Clienti con richiesta di presa visione, ma la versione aggiornata del Regolamento stesso sarà disponibile sul sito web.

Nel caso in cui il Fabbricante non accetti le nuove condizioni, QONCERT può rescindere il contratto con un preavviso di trenta giorni.

### 3.7 Utilizzo di risorse esterne

Nello svolgimento delle attività di certificazione QONCERT può avvalersi tanto di personale dipendente interno, quanto di soggetti esterni che operano per suo conto, purché debitamente qualificati. Tali soggetti sono tenuti al rispetto degli stessi doveri del personale interno di QONCERT, inclusi quelli in materia di imparzialità, indipendenza e riservatezza.

### 3.8 Compensi per le attività di certificazione

I compensi dovuti a QONCERT per le relative attività di certificazione sono espressamente indicati nella documentazione di contratto, così come i termini e le relative modalità di pagamento. Nel caso in cui il rilascio della certificazione richiedesse attività supplementari non incluse nella documentazione di contratto, queste saranno commisurate sulla base dell'effettivo impegno richiesto.

### 3.9 Pubblicità della certificazione

Il Fabbricante è autorizzato a pubblicizzare nei modi ritenuti più opportuni la certificazione rilasciata da QONCERT, a patto che tutte le condizioni/limitazioni del campo di applicazione della certificazione siano chiaramente specificate. Il Fabbricante deve evitare di estendere la certificazione a prodotti o siti produttivi non inclusi nel campo di applicazione della stessa certificazione.

Il Fabbricante è autorizzato a riprodurre in modo integrale i certificati emessi da QONCERT, ingrandendoli o riducendoli, purché tutti i contenuti dei certificati rimangano leggibili e non risultino alterati.

### 3.10 Rescissione del contratto

Il contratto di sorveglianza continua del Controllo della Produzione in Fabbrica, ove non diversamente specificato, è stipulato a tempo indeterminato e consente a ciascuna delle parti di recedere con un preavviso minimo di 3 mesi rispetto alla data di efficacia del recesso, da comunicarsi mediante lettera raccomandata o e-mail di posta certificata (qoncert@pec.it).

Il recesso dal Contratto da parte del Fabbricante comporta la rinuncia alla Certificazione UE per tutti i prodotti da costruzione certificati e la stessa cesserà pertanto di produrre i suoi effetti a partire dalla data di ricezione della relativa comunicazione da parte di QONCERT; quindi, il Fabbricante non può fare utilizzo dei certificati rilasciati da QONCERT e deve evitare di menzionare qualsiasi riferimento alla certificazione dismessa in qualsiasi documento. Il Fabbricante dovrà dichiarare che per i prodotti fabbricati dalla data dell'ultima verifica, immessi sul mercato o in magazzino, è stato applicato il sistema FPC che era in vigore.

La rescissione del contratto può essere divulgata da QONCERT e l'elenco dei certificati sarà aggiornato.

Qualora la richiesta di rescissione del contratto sia inviata con un preavviso inferiore a 30 giorni rispetto ad una attività programmata, il Fabbricante dovrà pagare a QONCERT un importo pari al 20% del corrispettivo previsto per l'attività programmata.

## 4. PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE

### 4.1 Richiesta di certificazione

Il Fabbricante che desidera ottenere la certificazione del Controllo della Produzione in Fabbrica deve fornire a QONCERT i dati e le informazioni essenziali del prodotto da certificare, anche via mail. Sulla base delle informazioni fornite, QONCERT formula un'offerta economica e la sottopone al Fabbricante.

Qualora un Fabbricante sia già in possesso di certificato del Controllo della Produzione in Fabbrica rilasciato da un altro Organismo Notificato diverso da QONCERT e sia intenzionato cambiare ente di certificazione, può presentare domanda di certificazione secondo quanto indicato nel presente documento.

	Regolamento	Doc.	RG_01
	ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE	Rev.	07
	Certificazione del Controllo della Produzione in Fabbrica (FPC)	Data	12.06.2024
	Regolamento (UE) n. 305/2011 – Sistema AVCP 2+	Pag.	7 / 13

#### 4.2 Domanda di certificazione

Il Fabbricante, in caso di accettazione delle condizioni specificate nell'offerta economica, invia a QONCERT l'offerta controfirmata per accettazione unitamente al modulo 'Domanda di certificazione' compilato e sottoscritto. Questi documenti formalizzano contrattualmente il rapporto tra QONCERT e il Fabbricante.

Al ricevimento dei documenti succitati, la Segreteria CAB conferma l'accettazione della richiesta stessa, pianificando l'Audit di Certificazione e comunica al Fabbricante i nominativi degli ispettori incaricati a svolgere l'Audit stesso. Il Fabbricante può fare obiezione sulla nomina, e ricusare gli ispettori proposti, entro 3 giorni lavorativi dalla comunicazione, giustificandone i motivi. L'obiezione è presa in carico e valutata e viene nominato un nuovo team.

Il Cliente si impegna quindi a mettere a disposizione di Qoncert e degli eventuali soggetti aventi diritto, Ispettori dell'Ente di Accredimento, tutte le informazioni necessarie, e l'accesso ai siti produttivi, ivi compresi i Laboratori, e/o siti di eventuali outsourcers, al fine della conduzione delle attività di Audit.

#### 4.3 Esame documentale

Il Fabbricante deve inviare a QONCERT la seguente documentazione:

- Manuale del Controllo della Produzione in Fabbrica con descrizione dettagliata dei processi produttivi dei prodotti coperti dalla certificazione ed elenco delle procedure/istruzioni rilevanti ai fini del sistema FPC adottato.
- Ulteriore documentazione prevista dalle norme di riferimento.
- Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o documento equivalente quale evidenza dell'esistenza dell'Organizzazione e dell'attività effettuata.

In aggiunta, il Fabbricante deve fornire indicazioni dettagliate in merito a:

- Eventuali requisiti delle norme di riferimento che si ritengono non applicabili o che necessitano di interpretazione o adattamento.
- Eventuali processi affidati all'esterno necessari alla realizzazione dei prodotti coperti dalla certificazione.

La documentazione di cui sopra è valutata da QONCERT sulla base dei requisiti contenuti nelle norme di riferimento applicabili. QONCERT può richiedere di esaminare anche altri documenti giudicati importanti ai fini della certificazione FPC relativamente ai prodotti coperti dalla certificazione. Tutta la documentazione è trattenuta e archiviata da QONCERT per eventuali verifiche future.

L'esito dell'esame documentale è comunicato al Fabbricante durante la verifica ispettiva presso il sito produttivo in esame. In caso di specifici accordi, parte della suddetta documentazione può essere verificata direttamente presso il sito produttivo del Fabbricante.

#### 4.4 Verifica ispettiva presso i siti produttivi

Al termine dell'esame della documentazione, QONCERT effettua una visita di valutazione presso i siti produttivi del Fabbricante, comunicando previamente i nominativi degli ispettori incaricati di verificare la corretta implementazione di tutte le procedure del Controllo della Produzione di Fabbrica esaminate durante l'esame documentale.

La visita presso i siti produttivi del Fabbricante, effettuata da personale CAB ed eventuali altri soggetti aventi diritto, vedi Ispettori Accredia, prevede le seguenti attività:

- Riunione iniziale per spiegare le finalità e per concordare le modalità della visita stessa.
- Ispezione dei siti di produzione del Fabbricante e laddove necessario, dei siti produttivi dei fornitori, per verificare la conformità del Controllo della Produzione in Fabbrica ai requisiti dei riferimenti normativi applicabili. A questo scopo, il Fabbricante deve garantire al gruppo di audit libero accesso ai luoghi di produzione e alla documentazione richiesta.
- Riunione di chiusura per notificare il risultato della verifica.

In casi eccezionali, l'ispezione dello stabilimento può essere condotta da remoto eseguendo preventivamente una analisi di ammissibilità. A tal proposito una linea guida di riferimento è riportata nel documento informativo IAF ID 12 2015 "Principles of Remote Assessment", nel Position Paper NB-CPR/21/872r2 del 24 Febbraio 2022 e nella Circolare tecnica DC N° 23/2022 del 06 Luglio 2022.

Gli audit di prima certificazione generalmente sono condotti con presenza fisica del gruppo di audit presso lo stabilimento produttivo del Cliente, tuttavia in circostanze eccezionali (vedi definizione "Extraordinary event or circumstance" riportata al paragrafo 2.1 del documento informativo IAF ID 03 2011), e considerazioni e valutazioni del Position Paper NB-CPR/21/872r2 del 24 Febbraio 2022, qualora non fosse auspicabile rimandare l'ispezione, è possibile ricorrere a tecniche di "remote auditing".

	Regolamento	Doc.	RG_01
	ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE	Rev.	07
	Certificazione del Controllo della Produzione in Fabbrica (FPC)	Data	12.06.2024
	Regolamento (UE) n. 305/2011 – Sistema AVCP 2+	Pag.	8 / 13

La possibilità di svolgere l'audit da remoto deve essere approvata dal Cliente, il quale sarà preliminarmente informato sulle modalità di svolgimento dell'audit e sui canali di comunicazione necessari (es. scambio di documenti via e-mail, telefonate, videochiamate Skype, Zoom, WhatsApp, etc.).

#### 4.5 Risultato della verifica

Il risultato della verifica è notificato al Fabbricante con un rapporto scritto.

Il Fabbricante può annotare eventuali riserve od osservazioni in merito al risultato della verifica su un apposito spazio del rapporto. In presenza di non conformità, dopo aver analizzato le cause delle non conformità segnalate, il Fabbricante deve proporre a QONCERT, entro la data indicata sul rapporto stesso, le necessarie azioni correttive ed i tempi previsti per la loro attuazione. QONCERT confermerà l'accettazione di tali proposte per iscritto al Fabbricante.

In presenza di rilievi di tipo A (vedi paragrafo successivo) il processo di certificazione è sospeso. In tal caso, entro tre mesi, QONCERT può effettuare una verifica supplementare finalizzata ad accertare la corretta applicazione delle azioni correttive proposte. A buon esito di tale verifica il processo di certificazione è riattivato. La verifica supplementare può essere effettuata su base documentale o presso il sito produttivo del Fabbricante in base alla tipologia delle azioni correttive da verificare.

Trascorso un periodo di sei mesi senza conclusione positiva della valutazione, QONCERT può considerare chiusa la pratica di certificazione, addebitando al Fabbricante i tempi e le spese sostenute sino a quel momento. In questi casi, se il Fabbricante desidera proseguire con la certificazione del proprio Controllo della Produzione in Fabbrica con QONCERT, dovrà presentare una nuova richiesta e ripetere l'iter certificativo.

#### 4.6 Tipologia e gestione dei rilievi

I rilievi emersi durante il processo di prima certificazione devono essere classificati e gestiti in conformità ai seguenti criteri:

RILIEVI TIPO A (Non Conformità gravi)	
Criteri di classificazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Totale assenza di considerazione di uno o più requisiti delle norme applicabili</li> <li>Situazione di non conformità che a giudizio di QONCERT può causare un fallimento del sistema FPC riducendo la sua capacità ad assicurare il controllo dei prodotti oggetto di certificazione.</li> </ul>
Azioni da intraprendere a carico del Cliente	Il Cliente deve inviare a QONCERT il trattamento e l'Azione Correttiva proposta per ciascuna Non Conformità grave rilevata compilando il relativo modulo Gestione dei rilievi (MD_CAB_05) entro 10 giorni lavorativi dal rilascio del Rapporto di audit (MD_CAB_06).
Limiti al rilascio della certificazione	La certificazione non viene rilasciata fino a che QONCERT non ha la possibilità di approvare il trattamento e l'Azione Correttiva proposta dal Cliente e di verificarne l'attuazione; a tal proposito può essere necessario programmare una verifica ispettiva supplementare o devono comunque essere concordate le modalità di verifica dell'attuazione della stessa.

RILIEVI TIPO B (Mancanze secondarie o Non Conformità minori)	
Criteri di classificazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementazione parziale di uno o più requisiti delle norme applicabili</li> <li>Situazione di non conformità che a giudizio di QONCERT non può causare un fallimento del sistema FPC.</li> </ul>
Azioni da intraprendere a carico del Cliente	Il Cliente deve inviare a QONCERT il trattamento e l'Azione Correttiva proposta per ciascuna Non Conformità minore rilevata compilando il relativo modulo Gestione dei rilievi (MD_CAB_05) entro 10 giorni lavorativi dal rilascio del Rapporto di audit (MD_CAB_06).

	Regolamento	Doc.	RG_01
	ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE	Rev.	07
	Certificazione del Controllo della Produzione in Fabbrica (FPC)	Data	12.06.2024
	Regolamento (UE) n. 305/2011 – Sistema AVCP 2+	Pag.	9 / 13

Limiti al rilascio della certificazione	La certificazione non viene rilasciata fino a che QONCERT non ha la possibilità di approvare il trattamento e l'Azione Correttiva proposta dal Cliente. L'evidenza dell'attuazione dell'Azione Correttiva proposta sarà verificata durante la successiva verifica di sorveglianza.
---	--

RILIEVI TIPO C (Osservazioni)	
Criteri di classificazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Situazione che risulta migliorabile, anche se non strettamente attinente ai requisiti FPC specifici delle norme applicabili.</li> </ul>
Azioni da intraprendere a carico del Cliente	Il Cliente può valutare se prendere in carico o meno le osservazioni emerse.
Limiti al rilascio della certificazione	Nessun limite.

#### 4.7 Rilascio della certificazione

Alla fine del processo di certificazione, se il risultato è positivo con approvazione del Comitato di Delibera, QONCERT rilascia al Fabbricante il certificato di conformità del Controllo della Produzione in Fabbrica.

A seguito del rilascio del certificato QONCERT aggiorna il proprio "Elenco certificati".

#### 4.8 Mantenimento della certificazione

La validità della certificazione è subordinata all'esito positivo delle successive verifiche di sorveglianza. Le visite di sorveglianza sono regolate da uno specifico "Contratto di Sorveglianza", in cui gli importi sono già stati concordati nell'offerta iniziale, ed è formalizzato preventivamente alla prima verifica di sorveglianza.

Le verifiche di sorveglianza devono essere svolte in conformità ai requisiti specificati nelle norme armonizzate applicabili. Se non diversamente specificato sulle norme di riferimento applicabili, le ispezioni sono eseguite con una frequenza minima annuale. Le date delle verifiche ispettive sono concordate col Fabbricante con adeguato anticipo e sono confermate in forma scritta da QONCERT indicando i nomi degli ispettori designati a condurre le attività di verifica.

Il Fabbricante può richiedere un cambiamento nella designazione degli ispettori fornendo le proprie valide ragioni.

Le visite di sorveglianza includono le seguenti attività:

- Riunione iniziale per spiegare le finalità e per concordare le modalità della visita stessa.
- Riesame del rapporto dell'ultima verifica ispettiva e valutazione dell'implementazione delle azioni correttive adottate per risolvere non conformità minori rilevate durante il precedente audit.
- Ispezione dei siti di produzione del Fabbricante e laddove necessario, dei siti produttivi dei fornitori, per verificare la conformità del Controllo della Produzione in Fabbrica ai requisiti dei riferimenti normativi applicabili. A questo scopo, il Fabbricante deve garantire al gruppo di audit libero accesso ai luoghi di produzione e alla documentazione richiesta.
- Riunione di chiusura per notificare il risultato della verifica.

In alcuni casi le visite di sorveglianza potranno essere condotte da remoto (secondo quanto descritto al punto 4.4). La possibilità di svolgere l'audit da remoto deve essere approvata dal Cliente, il quale sarà preliminarmente informato sulle modalità di svolgimento dell'audit e sui canali di comunicazione necessari (es. scambio di documenti via e-mail, telefonate, videochiamate Skype, Zoom, etc.).

La validità del certificato è confermata da QONCERT a seguito del risultato positivo delle visite di sorveglianza.

Durante il periodo di validità della certificazione, il Fabbricante deve prontamente notificare a QONCERT qualsiasi modifica apportata al Controllo della Produzione in Fabbrica coperto dal certificato. A seguito di una valutazione approfondita delle modifiche apportate dal Fabbricante, QONCERT stabilisce le azioni da intraprendere per mantenere la validità della certificazione. Se le variazioni introdotte dal Fabbricante richiedono un'estensione dei contenuti da verificare, QONCERT può richiedere di riconsiderare i termini e

	Regolamento	Doc.	RG_01
	ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE	Rev.	07
	Certificazione del Controllo della Produzione in Fabbrica (FPC)	Data	12.06.2024
	Regolamento (UE) n. 305/2011 – Sistema AVCP 2+	Pag.	10 / 13

le condizioni contrattuali per le successive ispezioni. In caso di rifiuto senza valide motivazioni da parte del Fabbricante, QONCERT può sospendere la validità della certificazione.

QONCERT si riserva il diritto di eseguire ispezioni supplementari presso i siti produttivi del Fabbricante nel caso gli pervengano reclami o segnalazioni relative a sospette non conformità del Controllo della Produzione in Fabbrica coperto dalla certificazione. I costi delle verifiche ispettive supplementari sono a carico del Fabbricante. In caso di rifiuto senza valide motivazioni da parte del Fabbricante, QONCERT può sospendere la validità della certificazione.

## 5. SOSPENSIONE, REVOCA E RESCISSIONE DELLA CERTIFICAZIONE

### 5.1 Sospensione della certificazione

La certificazione può essere sospesa da QONCERT nei seguenti casi:

- Il Fabbricante non risolve le non conformità nei tempi previsti dal presente Regolamento.
- Il Fabbricante non rispetta le tempistiche concordate con QONCERT per la comunicazione delle azioni correttive.
- Il Fabbricante non permette che le visite di sorveglianza siano condotte nel rispetto delle frequenze richieste.
- Il Fabbricante non rispetta gli impegni finanziari entro i termini specificati nella documentazione contrattuale.
- Il Fabbricante sospende la produzione del prodotto marcato CE.

In ogni caso, QONCERT notificherà la sospensione della certificazione al Fabbricante per mezzo di comunicazione scritta.

In alcuni casi potrebbe essere sufficiente ridurre il campo di applicazione della certificazione.

La sospensione della certificazione può avere una durata massima di sei mesi. Durante questo periodo, il Fabbricante non può fare utilizzo dei certificati rilasciati da QONCERT e deve evitare di menzionare qualsiasi riferimento alla certificazione sospesa in qualsiasi documento. La sospensione della certificazione può essere divulgata da QONCERT e l'elenco dei certificati sarà aggiornato.

Il ripristino della certificazione è subordinato alla verifica delle carenze che hanno causato la sospensione. QONCERT può richiedere una verifica supplementare per verificare che le deficienze siano effettivamente state risolte. In caso di risultato positivo dell'accertamento, QONCERT notifica al Fabbricante il ripristino della certificazione e l'elenco dei certificati sarà aggiornato.

### 5.2 Revoca della certificazione

La certificazione può essere revocata da QONCERT se il Fabbricante non risolve le carenze che hanno causato la sospensione della stessa. QONCERT notificherà la revoca della certificazione al Fabbricante per mezzo di comunicazione scritta.

A seguito della revoca, il Fabbricante non può fare utilizzo dei certificati rilasciati da QONCERT e deve evitare di menzionare qualsiasi riferimento alla certificazione revocata in qualsiasi documento. La revoca della certificazione può essere divulgata da QONCERT e l'elenco dei certificati sarà aggiornato.

A seguito di una revoca, il Fabbricante che intende certificarsi nuovamente con QONCERT deve presentare una nuova domanda di certificazione riprendendo dall'inizio l'intero processo di certificazione.

### 5.3 Rescissione della certificazione

La certificazione può essere rescissa da QONCERT se il Fabbricante comunica che non riprenderà la produzione precedentemente sospesa; in questo caso QONCERT notificherà la rescissione della certificazione al Fabbricante per mezzo di comunicazione scritta.

La certificazione è rescissa anche nel caso in cui il Fabbricante comunichi la cessazione delle proprie attività rinunciando quindi alla Certificazione stessa.

In alcuni casi le modifiche comunicate dal Cliente potrebbero portare una riduzione del campo di applicazione della certificazione.

A seguito della rescissione, il Fabbricante non può fare utilizzo dei certificati rilasciati da QONCERT e deve evitare di menzionare qualsiasi riferimento alla certificazione ritirata in qualsiasi documento. La rescissione della certificazione può essere divulgata da QONCERT e l'elenco dei certificati sarà aggiornato.

A seguito della rescissione, il Fabbricante che intende certificarsi nuovamente con QONCERT deve presentare una nuova domanda di certificazione riprendendo dall'inizio l'intero processo di certificazione.

	Regolamento	Doc.	RG_01
	ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE	Rev.	07
	Certificazione del Controllo della Produzione in Fabbrica (FPC)	Data	12.06.2024
	Regolamento (UE) n. 305/2011 – Sistema AVCP 2+	Pag.	11 / 13

**In caso di diniego/revoca/sospensione della Certificazione, l'Organismo provvederà ad informare il Ministero Competente e gli Organismi Notificati attivi in ambito Europeo per il Regolamento CPR come previsto dall'Art.53 Reg.305/2011 CPR.**

#### 5.4 Modifiche che influenzano la certificazione

Le modifiche alla certificazione rilasciata possono scaturire da:

- Iniziativa del Cliente (variazioni nelle specifiche del prodotto o cambiamenti nella struttura, nel management della società del fornitore, nei processi produttivi o di approvvigionamento, ecc.).
- Aggiornamenti e/o modifiche delle normative di settore.
- Modifiche alla documentazione dell'Organismo, quale ma non solo: il presente Regolamento, la procedura CAB.

Qualora le modifiche scaturiscano dal Cliente, QONCERT deve verificare il mantenimento dei requisiti.

Qualora le modifiche scaturiscano da aggiornamenti normativi QONCERT ha la responsabilità di comunicarle ai Clienti che hanno ottenuto la Certificazione di prodotto, almeno quattro mesi prima dell'entrata in vigore, affinché venga attuato l'iter per l'aggiornamento della certificazione già conseguita.

QONCERT deve verificare che il Cliente intraprenda tutte le azioni necessarie per dar seguito alle modifiche intercorse.

## 6. UTILIZZO DEL LOGOTIPO DI CERTIFICAZIONE

### 6.1 Scopo e campo di applicazione

La presente sezione definisce le regole cui devono attenersi i Fabbricanti certificati per utilizzare il logotipo di certificazione QONCERT o il riferimento alla certificazione rilasciata.

Il logotipo di certificazione permette ai Fabbricanti certificati da QONCERT di dimostrare al mercato e alla collettività l'ottenimento della certificazione.

### 6.2 Prescrizioni per l'uso del logotipo

La concessione d'uso del logotipo di certificazione QONCERT, secondo i criteri di cui alla presente sezione, è rilasciata ai soggetti che hanno completato positivamente l'iter di certificazione.

L'utilizzo del logotipo dovrà essere riferito esclusivamente ai prodotti interessati alle certificazioni di conformità rilasciate da QONCERT.

Per l'utilizzo del logo di Accredia in abbinamento al logo Qoncert si rimanda al Regolamento per l'uso del marchio Accredia RG\_09 disponibile sul sito web di Accredia.

Il Fabbricante che ha completato positivamente l'iter di certificazione è autorizzato ad utilizzare il logotipo di certificazione su documenti/supporti quali ad esempio: cancelleria, materiale pubblicitario, pubblicazioni, presentazioni, carta intestata, biglietti da visita, siti web, fatture, DDT, cartelli e insegne, mezzi e veicoli aziendali alle condizioni riportate di seguito.

Il logotipo di certificazione deve essere utilizzato abbinato al marchio e/o ragione sociale del Fabbricante certificato.

### 6.3 Regole particolari per l'uso del logotipo

La riproduzione del logotipo può avere qualsiasi dimensione purché risulti chiaramente leggibile e purché il logotipo stesso sia riprodotto fedelmente all'originale.

A fianco del logotipo QONCERT deve essere sempre riportato il numero del Certificato FPC.

QONCERT effettua un controllo sull'uso del logotipo durante gli Audit esaminando documenti, cataloghi e siti web del Fabbricante, imballaggi, involucri e gli stessi prodotti, sia che si trovino nello stabilimento di produzione o che siano stati immessi sul mercato.

I Fabbricanti possono fare uso del logotipo solo per il periodo di validità delle certificazioni di conformità rilasciate da QONCERT.

	Regolamento	Doc.	RG_01
	ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE	Rev.	07
	Certificazione del Controllo della Produzione in Fabbrica (FPC)	Data	12.06.2024
	Regolamento (UE) n. 305/2011 – Sistema AVCP 2+	Pag.	12 / 13

Il soggetto certificato al quale sia stata sospesa la certificazione di prodotto deve immediatamente sospendere l'utilizzo del logotipo di certificazione QONCERT su tutti i documenti/supporti sui quali esso era stato apposto e per tutto il periodo di sospensione della certificazione stessa.

Nel caso di certificazione sospesa, ritirata o revocata, il Fabbricante può smaltire prodotti a magazzino sui quali sia già stato apposto il logotipo QONCERT, in quanto è consentito che i prodotti fabbricati durante il periodo di validità della certificazione vengano commercializzati fino ad esaurimento scorte.

#### 6.4 Formato e colore del logotipo

Il logotipo di certificazione QONCERT può essere riprodotto in dimensioni reali o maggiori o minori rispetto ad esse, purché ne vengano rispettate le proporzioni e ne venga assicurata la leggibilità.

Non è consentita la riproduzione parziale del logo.

Il logotipo di certificazione viene rilasciato in due formati, .eps e .jpg, sia in bianco e nero sia colori.

Il formato .png è consigliato per l'utilizzo su documenti Word (e per i siti web) e può essere impaginato seguendo la procedura di importazione standard "Inserisci/Immagine/Da file". L'immagine così importata potrà essere ridimensionata secondo le esigenze di impaginazione purché la larghezza del logotipo risulti non inferiore a cm 4 e che la procedura di ridimensionamento avvenga mantenendo inalterate le proporzioni dell'immagine al fine di evitare qualsiasi effetto di "stretching" o distorsione sul logotipo.

Il formato .eps è un formato standard multiplatforma utilizzato esclusivamente per la stampa. Garantisce una stampa di alta qualità e una perfetta leggibilità su qualunque tipo di supporto. Anche in questo caso, per garantirne la leggibilità, il logotipo di certificazione potrà essere impaginato per la stampa tenendo presente che la larghezza dell'immagine stampata risulti non inferiore a cm 4.

Il logotipo di certificazione può essere riprodotto con i colori e caratteri riportati di seguito, o in versione bianco e nero:

Colori	 PANTONE 5477 C valori quadricromia C55 M0 Y27 K73
	 Grigio valori quadricromia C0 M0 Y0 K80
	 Nero valori quadricromia C0 M0 Y0 K0
Carattere Logo	Futura-Book
Carattere testo	Calibri

## 7. CONTROVERSIE

### 7.1 Reclami

Il Fabbricante, così come chiunque ne abbia interesse, può presentare reclamo documentato esponendo e motivando le ragioni del reclamo stesso relativamente alle attività dell'Organismo.

QONCERT si impegna a:

- analizzare tutti i reclami con assoluta obiettività.
- comunicare l'avvenuta ricezione del reclamo entro 3 giorni lavorativi via mail.
- non implicare nell'attività di gestione del reclamo al personale direttamente coinvolto nell'oggetto dello stesso.

	Regolamento	Doc.	RG_01
	ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE	Rev.	07
	Certificazione del Controllo della Produzione in Fabbrica (FPC)	Data	12.06.2024
	Regolamento (UE) n. 305/2011 – Sistema AVCP 2+	Pag.	13 / 13

Le azioni proposte da QONCERT saranno comunicate in forma scritta (e-mail) a chi ha esposto il reclamo entro 30 giorni dalla data del reclamo stesso.

## 7.2 Ricorsi

Il Fabbricante può presentare ricorso documentato per manifestare il proprio disaccordo nei confronti di una decisione presa da QONCERT nel corso del processo di certificazione entro 30 giorni dalla data della decisione a cui è riferito. La comunicazione di ricorso deve riportare una descrizione dettagliata della decisione contro cui viene presentata e la motivazione del ricorso supportata da evidenze oggettive.

QONCERT si impegna a:

- analizzare tutti i ricorsi con assoluta obiettività.
- comunicare l'avvenuta ricezione del ricorso via PEC entro 3 giorni lavorativi.
- non implicare nell'attività di gestione del ricorso al personale direttamente coinvolto nell'oggetto dello stesso.

Le azioni proposte da QONCERT saranno comunicate via PEC al Fabbricante entro 30 giorni dalla data del ricorso.

## 7.3 Controversie

Se le azioni proposte da QONCERT non sono accettate dal Fabbricante, la controversia sarà trattata da un comitato costituito da un rappresentante di QONCERT, da un rappresentante del Fabbricante e da un rappresentante nominato dai due soggetti con funzione di Presidente. Il Presidente ha il compito di riesaminare il ricorso e di fornire il proprio parere in forma scritta alle due parti. Se il parere del Presidente viene accettato da entrambe le parti si può raggiungere una soluzione amichevole della controversia.

Se non è possibile raggiungere una soluzione amichevole, la controversia sarà deferita alla decisione di un Arbitro Unico da nominarsi in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale di Piacenza. L'Arbitro Unico decide in via rituale secondo equità nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile. Le spese processuali saranno a carico della parte soccombente.